

## FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

### CONTO DI DEPOSITO RENDICONTO ORDINARIO - Clienti consumatori -

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve: Banca Aletti & C. S.p.A.

Sede legale: Passaggio Duomo, 2 - 20123 Milano

Telefono: 800.017.906 - Fax: 045.82.55.970

Sito internet: [www.alettibank.it](http://www.alettibank.it) - E-mail: [contattaci@bancobpm.it](mailto:contattaci@bancobpm.it)

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5383

#### CHE COS'E' IL CONTO DI DEPOSITO

Il conto di deposito è un deposito a risparmio, non rappresentato da un libretto, mediante il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti e prelievi nei limiti del saldo disponibile), corrispondendo gli interessi pattuiti e maturati.

Il conto di deposito "RendiConto Ordinario" consente:

- versamenti tramite bonifico Italia in euro da conto corrente di qualsiasi banca;
- prelevamenti tramite bonifico Italia in euro verso una lista di massimo cinque conti correnti predefiniti di cui sia intestatario o cointestatario almeno uno degli intestatari del conto di deposito.

"RendiConto Ordinario" è riservato esclusivamente a consumatori.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche ove contrattualmente previsto;
- rischio di controparte - cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al depositante, in tutto o in parte, il saldo disponibile; per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito internet [www.fitd.it](http://www.fitd.it)), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.

Ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (nel seguito, "TUB"), sono esclusi dalla tutela:

- a. i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
- b. le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;
- c. il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
- c bis. gli strumenti finanziari disciplinati dal Codice Civile;
- d. i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del Codice Penale;
- e. i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
- f. i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
- g. i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b) del TUB, delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del

- risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica;
- h. i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
- i. i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19 del TUB;
- j. i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

La Direttiva Europea BRRD ("Bank Recovery and Resolution Directive", direttiva n. 2014/59/EU) e i relativi decreti attuativi (d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e 181) conferiscono, fra l'altro, strumenti e poteri che (nello specifico) Banca d'Italia può adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Dal 1° gennaio 2016, nei casi più gravi di crisi finanziaria di una banca, la BRRD prevede che possa essere applicata una procedura di salvataggio interno (*bail-in*) in base alla quale le perdite della banca vengono trasferite dapprima agli azionisti e successivamente alle altre categorie di creditori della banca, mediante riduzione o conversione in capitale di diritti degli azionisti o dei creditori. In ultima istanza possono essere coinvolti anche le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000,00 euro. Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet [www.alettibank.it](http://www.alettibank.it).

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

#### Tassi creditori<sup>1</sup>

- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| ▪ tasso annuo creditore - nominale | 0,0000 % |
|------------------------------------|----------|

#### Costi di gestione del rapporto

- |  |          |
|--|----------|
| ▪ spese per ogni operazione registrata in conto                    | 2,50 €   |
| ▪ canone / forfait   | 0,00 €   |
| ▪ numero operazioni gratuite incluse nel canone / forfait          | 0        |
| ▪ periodicità del canone / forfait                                 | annuale  |
| ▪ spese per elaborazione competenze del periodo di liquidazione    | 15,00 €  |
| ▪ spese per elaborazione ed invio estratto conto in forma cartacea | 1,25 €   |
| ▪ spese per elaboraz. ed invio estratto conto in forma elettronica | 0,00 €   |
| ▪ spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma cartacea    | 2 1,25 € |
| ▪ spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma elettronica | 0,00 €   |
| ▪ spese per elaborazione e stampa estratto conto allo sportello    | 0,00 €   |
| ▪ imposta di bollo nella misura prevista dalla legge (ove dovuta)  |          |

#### Commissioni per disposizioni di bonifico

- |  |        |
|--|--------|
| ▪ bonifico verso altre banche - allo sportello | 2,00 € |
| ▪ bonifico verso nostra banca - allo sportello | 2,00 € |

<sup>1</sup> Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile).

<sup>2</sup> Le comunicazioni previste ai sensi dell'art.118 del TUB, ovvero le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, sono da ritenersi sempre gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

▪ bonifico verso altre banche - youweb	1,00 €
▪ bonifico verso nostra banca / gruppo - youweb	0,50 €
▪ bonifico verso altre banche - youcall	2,00 €
▪ bonifico verso nostra banca / gruppo - youcall	2,00 €

## Valute

▪ accredito bonifico nostra banca	data operazione
▪ accredito bonifico altre banche	data operazione
▪ addebito disposizioni di bonifico a banche	data operazione
▪ addebito disposizioni di bonifico a nostre dipendenze	data operazione

## Particolarità

▪ periodicità di liquidazione delle competenze a credito	annuale
▪ periodicità di liquidazione e capitalizzazione delle spese	annuale
▪ frequenza di invio dell'estratto conto	annuale
▪ frequenza di invio del documento di sintesi	annuale
▪ ritenuta fiscale	pro tempore vigente

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

1. Il cliente e la banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione in forma scritta, dal contratto di conto di deposito, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Nel caso, tuttavia, di recesso della banca sarà comunque dovuto al Cliente il preavviso di almeno un giorno, e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di "cliente al dettaglio", e di "consumatore" un preavviso non inferiore a due mesi.

E' fatto salvo il diritto per la Banca nei confronti del Cliente "consumatore" o del "cliente al dettaglio" di recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo.

Il saldo risultante a seguito della chiusura del conto è riconosciuto al cliente con le modalità dallo stesso indicate.

2. Qualora la banca receda dal contratto di conto, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente.

3. Qualora il cliente receda dal contratto di conto, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo.

4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti - comunicare alla banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende siano eseguiti purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.

5. L'esecuzione degli ordini di cui ai commi precedenti è effettuata dalla banca entro i limiti di capienza del conto.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di richiesta.

### Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;

- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve: Banca Aletti & C. S.p.A.

Funzione Reclami presso Banco BPM S.p.A.c - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi

- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:

[www.alettibank.it](http://www.alettibank.it)

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:

[reclamibancari@pec.bancobpmspa.it](mailto:reclamibancari@pec.bancobpmspa.it)

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Nel caso in cui il reclamo sia relativo a servizi di pagamento, la Banca è tenuta a rispondere entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta entro i termini previsti, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il procedimento avanti l'Arbitro Bancario Finanziario e il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 avanti al Conciliatore bancario e Finanziario, alla condizione di procedibilità per chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In relazione alla sopra citata previsione (di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo) si propone di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal futuro contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che

dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale e sempreché **il predetto Organismo sia presente nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore**. Fermo restando che è comunque in facoltà del Cliente che **rivesta la qualità di "consumatore" presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia oppure rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o all'Arbitro per le Controversie Finanziarie** qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento.

## LEGENDA

<b>Bonifico</b>	Disposizione di un ordine di pagamento a favore di terzi.
<b>Canone</b>	Quota fissa periodica che include un determinato numero di operazioni gratuite nel periodo di liquidazione previsto.
<b>Cliente al dettaglio</b>	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
<b>Cliente consumatore</b>	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
<b>Cliente non consumatore</b>	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
<b>Frequenza di invio dell'estratto conto</b>	Indica la frequenza dell'invio dell'estratto conto prodotto in coincidenza con ciascuna liquidazione periodica delle competenze o, se richiesto con frequenza maggiore, di un estratto della lista movimenti del periodo.
<b>Numero operazioni gratuite incluse nel canone/forfait</b>	Indica il numero di operazioni (effettuate nel periodo di liquidazione previsto) ricomprese gratuitamente nel costo del canone/forfait.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il cliente può utilizzare.
<b>Spese per elaborazione competenze del periodo di liquidazione</b>	Spese riferite all'elaborazione delle competenze del periodo di liquidazione previsto.
<b>Spese per elaborazione ed invio estratto conto</b>	Spese per l'elaborazione produzione ed invio dell'estratto conto periodico, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).
<b>Spese per elaborazione ed invio trasparenza</b>	Spese per l'elaborazione produzione ed invio delle comunicazioni inerenti la trasparenza, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).
<b>Spese per ogni operazione registrata in conto</b>	Spese riferite ad ogni singola operazione contabilizzata sul conto corrente nel periodo di liquidazione previsto.
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
<b>Valuta sui prelievi</b>	Indica il numero di giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
<b>Valuta sui versamenti</b>	Indica il numero di giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.

<b>YouCall</b>	Servizio di phone banking (canale informativo/operativo via telefono).
<b>YouWeb</b>	Servizio di home banking (canale informativo/operativo via internet).